



Elementi di valutazione sui progetti di atti legislativi dell'UE



N. 31

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

TITOLO ATTO:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2019/816 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari e del regolamento (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Ue nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, allo scopo di introdurre accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne
NUMERO ATTO	COM(2021) 96
NUMERO PROCEDURA	2021/0046 (COD)
AUTORE	Commissione europea
DATA DELL'ATTO	02/03/2021
DATA DI TRASMISSIONE	02/03/2021
SCADENZA OTTO SETTIMANE	28/04/2021
ASSEGNATO IL	04/03/2021
DEFERIMENTO PER MERITO	2 ^a Commissione permanente
OGGETTO	La proposta intende modificare il regolamento (UE) 2019/816 al fine di consentire alle autorità designate di accedere alla banca dati ECRIS-TCN; prevede inoltre modifiche al regolamento (UE) 2019/818 per far sì che le medesime autorità possano accedere ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR).
BASE GIURIDICA	Articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che prevede la procedura legislativa ordinaria per l'adozione delle misure intese a facilitare la cooperazione fra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie ¹ .

¹ La disposizione del trattato è la medesima base giuridica dei regolamenti di cui si propone la modifica.

PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Come evidenziato dalla Commissione europea la proposta in esame è conforme al principio di **sussidiarietà**, sancito dall'articolo 5 del [Trattato sull'Unione europea](#) (TUE), in quanto l'obiettivo del regolamento - vale a dire consentire l'accesso alla banca dati del sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN) e all'archivio comune di dati di identità (CIR) ai fini dei controlli di sicurezza sulle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen - non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato solo a livello dell'Unione.

La Commissione europea dichiara la proposta conforme al principio di **proporzionalità**, enunciato nel medesimo articolo, poiché si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Viene precisato che: i controlli di sicurezza, compresa la consultazione della banca dati ECRIS-TCN, si limiteranno all'individuazione dei reati di terrorismo e di altri reati gravi²; le modifiche al regolamento (UE) 2019/818 si limitano a consentire diritti d'accesso ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR) alle autorità designate nel contesto degli accertamenti.

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, la presente proposta è stata segnalata dal Governo fra gli atti dell'Unione di particolare interesse nazionale. La relazione governativa prevista dall'art. 6, comma 5, della medesima legge, non è ancora stata inviata alle Camere.

1) CONTESTO NORMATIVO

La proposta di regolamento in oggetto è stata presentata con l'obiettivo di integrare la **proposta di regolamento che introduce accertamenti nei confronti di cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne** (di modifica ai regolamenti [\(CE\) n. 767/2008](#), [\(UE\) 2017/2226](#), [\(UE\) 2018/1240](#) e [\(UE\) 2019/817](#))³. Quest'ultima comprende modifiche ai regolamenti che istituiscono il sistema di informazione visti (VIS), il sistema di ingressi/uscite (EES) e il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nonché al quadro per l'interoperabilità fra i sistemi di informazione dell'Ue nel settore delle frontiere e dei visti, che costituiscono tutti uno sviluppo dell'*acquis* di Schengen nel settore delle frontiere; non contiene tuttavia modifiche al regolamento (UE) 2019/816, che istituisce l'ECRIS-TCN, e al regolamento (UE) 2019/818, che a quest'ultimo si applica.

Il **regolamento (UE) 2019/816** - che la proposta intende modificare - stabilisce: un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN); le condizioni alle quali le autorità nazionali, Eurojust, Europol e la Procura europea (EPPO) possono accedere a ECRIS-TCN per ottenere informazioni sulle condanne pronunciate attraverso il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS (sistema istituito dalle decisioni quadro [2009/315/GAI](#) e [2009/316/GAI](#)); i termini in base ai quali ECRIS-TCN contribuisce a facilitare e

² La Commissione evidenzia che l'art. 1 della proposta rispecchia la modifica apportata all'art. 5, par. 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 dalla proposta [COM\(2019\) 3](#), presentata il 7 gennaio 2019 per introdurre le modifiche ritenute necessarie a rendere pienamente operativo il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Tale proposta prevede che la registrazione di dati, creata dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna per ciascun cittadino di Paese terzo condannato, comprenda se del caso "un indicatore speciale per i reati di terrorismo e altri reati gravi".

³ La proposta [COM\(2020\)612](#) è una delle proposte legislative che accompagna la comunicazione su un nuovo patto sulla migrazione e l'asilo adottata dalla Commissione il 23 settembre 2020 (cfr. il [Dossier N. 98/DE](#) e il [Documento XVIII-bis n. 6](#)).

assistere la corretta identificazione delle persone registrate in ECRIS-TCN. In particolare, all'art. 7, par. 1, viene precisato che le autorità possono usare l'ECRIS-TCN per "espletare le procedure in materia di visti, acquisizione della cittadinanza e migrazione, comprese quelle di asilo".

2) SINTESI DELLE MISURE PROPOSTE

Ai fini della proposta in oggetto, la Commissione ha considerato ancora rilevante il [documento di valutazione](#) preparato in relazione alle proposte legislative adottate insieme al nuovo patto sulla migrazione e l'asilo.

Come evidenziato nella relazione introduttiva alla proposta, la Commissione ritiene opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti preliminari all'ingresso alle frontiere esterne dell'Ue - previsti nella citata proposta di regolamento sugli accertamenti - siano anche oggetto di ricerche nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di Paesi terzi (ECRIS-TCN) se condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, e nei dati Europol e nelle banche dati Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN). La proposta in oggetto intende dunque garantire, ai fini degli accertamenti, diritti d'accesso al sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari riguardo ai cittadini di Paesi terzi pari ai diritti di accesso alle altre banche dati rilevanti⁴.

La proposta di regolamento sugli accertamenti introduce inoltre l'obbligo di usare i dati biometrici dei cittadini dei Paesi terzi in questione per interrogare l'archivio comune di dati di identità (CIR)⁵ e a tal fine apporta modifiche al regolamento (UE) 2019/817, che si applica all'EES, al VIS e all'ETIAS, ma non contempla modifiche al regolamento (UE) 2019/818, che si applica a ECRIS-TCN e all'Eurodac. Per consentire alle autorità designate di accedere a tutti i dati conservati nel CIR nel contesto degli accertamenti, secondo la Commissione è necessario pertanto modificare anche il regolamento (UE) 2019/818.

Con riferimento all'articolato della proposta: l'articolo 1 **modifica il regolamento (UE) 2019/816** aggiungendo una nuova disposizione che consente alle autorità designate nel contesto degli **accertamenti** di accedere alla **banca dati ECRIS-TCN** e di interrogarla per le registrazioni relative a persone che sono state condannate per reati di terrorismo o altri reati gravi, e stabilisce le condizioni e le garanzie a tale riguardo; l'articolo 2 **modifica il regolamento (UE) 2019/818** aggiungendo una nuova disposizione che consente alle autorità designate nel contesto degli accertamenti di **accedere ai dati conservati nell'archivio comune di dati di identità (CIR)**. L'articolo 3 contiene le disposizioni finali.

A cura di Viviana Di Felice

14 aprile 2021

⁴ Merita ricordare che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 10 e 11 dicembre 2020, ha invitato gli Stati membri "a intensificare gli sforzi volti ad avvalersi appieno delle banche dati e dei sistemi di informazione europei, in particolare per quanto riguarda l'inserimento, nelle banche dati, dei dati pertinenti relativi alle persone che, a giudizio dei singoli Stati membri, costituiscono una grave minaccia di terrorismo o di estremismo violento, compresi i combattenti terroristi stranieri"; ha inoltre sottolineato "l'importanza di garantire che tutte le persone che attraversano le frontiere esterne dell'Unione siano oggetto di verifica sulla base delle banche dati pertinenti, come previsto dalla normativa dell'Unione in materia" (cfr. il Documento dell'Unione europea [n. 18/DOCUE](#)).

⁵ Il CIR è stato istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818. La consultazione del CIR nel contesto degli accertamenti serve a consentire il controllo simultaneo dei dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e in ECRIS-TCN, garantendo la massima protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.